

CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO (IN FORMA ASSOCIATA TRA IL COMUNE DI ARENA PO ED I COMUNI DI ZENEVREDO, CAMPOSPINOSO ALBAREDO E MONTU' BECCARIA) AI SENSI DELL'ART. 81/COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 12/2005

Il giorno 9 del mese di maggio dell'anno 2025

COMUNE DI ARENA PO
PROTOCOLLO GENERALE
N.0003102 - 10/05.2025
CAT. VI CLASSE 9 INTERNO

TRA

fidi: TECNICO-SEGRETARIA-BOIOCCHI

- Il Comune di ARENA PO, qui rappresentato dal Sindaco Sig. ALESSANDRO BELFORTI, nato a Piacenza (PC) il 22/08/1967, domiciliato per la suddetta qualifica e per la stipula del presente atto in ARENA PO presso la casa comunale posta in P.za Vittorio Emanuele n. 14, a ciò espressamente autorizzato ai sensi dell'art.30 del D. Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267, dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 21/03/2025, esecutiva ai sensi di legge (C.F. 84000500185 / P.IVA 01029130182);
- Il Comune di ZENEVREDO, qui rappresentato dal Sindaco Sig. ANTONIO PIZZI, nato a Pavia (PV) il 25/07/1956, domiciliato per la suddetta qualifica e per la stipula del presente atto in ZENEVREDO presso la casa comunale posta in via Roma n. 23, a ciò espressamente autorizzato ai sensi dell'art.30 del D. Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267, dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 29/04/2025, esecutiva ai sensi di legge (C.F. 84001370182 / P.IVA 00502650187);
- Il Comune di CAMPOSPINOSO ALBAREDO, qui rappresentato dal Sindaco Sig.ra OLGA VOLPIN, nata a Broni (PV) il 10/05/1977, domiciliata per la suddetta qualifica e per la stipula del presente atto in CAMPOSPINOSO ALBAREDO presso la casa comunale posta in via Giovanni Falcone n. 10, a ciò espressamente autorizzato ai sensi dell'art.30 del D. Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267, dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 29/04/2025, esecutiva ai sensi di legge (C.F. 84000470181 / P.IVA 01480060183);
- Il Comune di MONTU' BECCARIA, qui rappresentato dal Sindaco Sig.ra Mary Albina Lardini, nata a Montreal (Canada) il 08/04/1956, domiciliata per la suddetta qualifica e per la stipula del presente atto in MONTU' BECCARIA presso la casa comunale posta in piazza Umberto I n. 10, a ciò espressamente autorizzato ai sensi dell'art.30 del D. Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267, dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 17/03/2025, esecutiva ai sensi di legge (C.F. 84000690184 / P.IVA 00483600185);

Premesso

- Che l'art. 80 della Legge Regionale 12/2005 il quale dispone che le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146, 159 e 167 del Decreto Legislativo 42/2004 sono esercitate dai Comuni;
- Che la Giunta Regionale, con DGR n. XI/4348 del 22 febbraio 2021, ha stabilito che i Comuni possono istituire la Commissione per il paesaggio, di cui alla L.R. 12/2005 in forma associata;
- Che con la medesima deliberazione la Giunta Regionale ha fissato i requisiti per i componenti della Commissione per il paesaggio, nonché la necessità di individuare la struttura tecnica cui attribuire la responsabilità di verificare gli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica.

**Tutto ciò premesso
Si conviene e si stipula quanto segue:**

ART. 1 - FINALITÀ

1. La presente convenzione disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio costituita in forma associata tra il Comune di Arena Po (PV) ed i Comuni di Zenevredo (PV), Campospinoso Albaredo (PV) e Montù Beccaria (PV).

ART. 2 - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

1. E' istituita la Commissione per il Paesaggio in forma associata tra il Comune di Arena Po (PV) ed i Comuni di Zenevredo (PV), Campospinoso Albaredo (PV) e Montù Beccaria (PV), ai sensi e per gli effetti dell'art. 81, comma 2 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e dell'art.148 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 - nonché delle disposizioni approvate con D.G.R. n. XI/4348 del 22 febbraio 2021, quale organo tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori, non vincolanti, in relazione alle competenze attribuite dalle vigenti norme legislative e regolamentari nonché dal presente regolamento.

2. La Commissione è istituita in seno al Comune di Arena Po (PV).

ART. 3 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione per il Paesaggio si esprime obbligatoriamente:

- in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del d.lgs. 42/2004 ed all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010 n.139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni), di competenza degli enti convenzionati;
- in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'articolo 64, comma 8;
- in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del piano paesaggistico regionale;
- in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti locali.

2. Alla Commissione per il Paesaggio può altresì essere richiesto un parere:

- sulle proposte di piani e/o programmi soggetti alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 4, comma 2 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12,
- sui piani urbanistici e territoriali attuativi.

ART. 4 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è composta da 3 membri, compreso il Presidente, aventi particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale.

2. I membri della Commissione, compreso il Presidente, debbono avere ciascuno uno specifico profilo professionale ed aver maturato una pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela paesaggistica che dovrà risultare da specifico curriculum.

3. Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea in una delle materie sopraindicate e di abilitazione all'esercizio della professione, ed aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.

4. La scelta dei membri della Commissione avviene a seguito di "Avviso pubblico" per la acquisizione di candidature e conseguente valutazione e comparazione delle candidature presentate.

5. Possono presentare domanda di candidatura, corredata di specifico curriculum professionale, i candidati in possesso di un diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, forestali, geografiche ed ambientali.

6. I candidati devono possedere esperienza professionale in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all'ente locale al quale si presenta la candidatura:

- se laureati, almeno triennale maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente;
- se diplomati, almeno quinquennale maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente;

ART. 5 - NOMINA DELLA COMMISSIONE ED INCOMPATIBILITA'

1. La nomina dei membri della Commissione è effettuata dal Comune di Arena Po (PV) sulla base della comparazione e valutazione dei titoli di studio e dei curricula dei candidati che hanno presentato domanda a seguito di avviso pubblico.

2. Con l'atto di nomina della Commissione Paesaggio viene anche designato il Presidente e indicata, eventualmente, una lista di membri supplenti cui attingere in caso di rinuncia, decadenza o revoca del mandato di uno o più membri effettivi.

3. Il rinnovo dei componenti la Commissione Paesaggio, a seguito della decadenza della maggioranza dei componenti, è effettuato dal Comune di Arena Po (PV) a seguito di avviso pubblico e conseguente valutazione e comparazione delle candidature presentate.

4. Nel corso della prima seduta i componenti eleggono il Vice Presidente.

5. Il Presidente avrà il compito di gestire i lavori della commissione e di curarne il buon esito.

6. Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente nel caso di sua assenza.

7. Non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che rivestono già una carica comunale sulla base di quanto disposto dal D. Lgs. 267/2000 e comunque dalla vigente normativa.

8. Non possono altresì essere nominati membri della Commissione Paesaggio coloro che siano anche membri di Commissione Edilizia e/o urbanistica e/o di qualsiasi altra Commissione operante nel settore territoriale degli Enti che sottoscrivono la convenzione nonché i dipendenti dell'Ente che svolgano anche funzioni in materia edilizia ed urbanistica poiché non sarebbe garantita, come richiesto dall'art. 146, comma 6 del D. Lgs. 42/2004, una separata valutazione dei due profili (paesaggistico e urbanistico-edilizio).

9. Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che, in genere, si trovano nei casi d'incompatibilità previsti dalla legge.

10. I componenti della Commissione decadono dalla carica nel caso di incompatibilità sopravvenuta.

ART. 6 - CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è convocata, allegando l'ordine del giorno che deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare, dal Presidente della stessa.

2. L'invio della convocazione è effettuato almeno sette giorni prima della seduta.

3. Il termine di cui al precedente comma 2 può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del Presidente, e comunque, non può essere inferiore a cinque giorni.

ART. 7 - VALIDITA' DELLE SEDUTE E DEI PARERI ESPRESSI

1. Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la stessa.
2. La commissione esprime il parere obbligatorio di cui agli articoli 2 e 3 della presente convenzione a maggioranza dei componenti presenti.
3. In caso di parità di voti prevale il voto di colui che esplica le funzioni di Presidente della Commissione.
4. I componenti la Commissione che abbiano un interesse personale sull'argomento, poiché relativo ad interventi riguardanti interessi propri, del coniuge o di loro parenti o affini, fino al quarto grado, devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all'argomento stesso.
5. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.
6. Le riunioni della Commissione sono tenute di norma presso la sede del Comune di Arena Po (PV).
7. È esclusa la partecipazione di terzi estranei al procedimento alle sedute. Il Presidente potrà ammettere il solo progettista ai fini dell'illustrazione del progetto, con esclusione della possibilità di presenziare alla successiva attività di esame e di espressione del parere.
8. La Commissione può eseguire dei sopralluoghi, qualora ritenuti utili per l'espressione del parere.

ART. 8 - ATTIVITA' DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

1. Il Comune di Arena Po (PV) individua, nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni dettate dalla Regione, con atto adottato sulla base del proprio ordinamento interno, un soggetto dotato di specifica professionalità a cui viene attribuita la responsabilità dell'istruttoria inerente il procedimento di cui trattasi.
2. Colui che viene individuato come responsabile dell'istruttoria partecipa anche alle riunioni della Commissione del paesaggio, senza diritto di voto, con funzioni di segretario della stessa.
3. La segreteria cura anche i rapporti con altri settori degli Enti sottoscrittori della convenzione a qualunque titolo interessati all'istruttoria delle pratiche e predispone la documentazione relativa ai progetti in discussione mettendola a disposizione dei componenti la Commissione.
4. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi ed il parere espresso.
5. Il verbale, che dovrà anche riportare le motivazioni degli eventuali voti contrari alla decisione assunta, è sottoscritto almeno dal Presidente della Commissione e dal segretario della stessa.

ART. 9 - ATTIVITÀ E TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. I Comuni, e per essi coloro che sono competenti secondo i rispettivi ordinamenti interni, segnalano tempestivamente per iscritto - anche a mezzo mail o PEC - al responsabile dell'istruttoria designato dal Comune di Arena Po (PV) la necessità di attivare l'istruttoria per l'autorizzazione paesaggistica trasmettendo il relativo fascicolo, contenente il numero di copie ritenute necessarie con l'elenco degli elaborati allegati, anche in forma digitale, di norma entro 7 giorni dalla loro ricezione.
2. La Commissione per il Paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile e che garantisca il rispetto dei termini di legge prescritti.

3. La Commissione esprime parere sulla base degli elaborati allegati al progetto o al piano, oltre che sulla base della relazione istruttoria redatta dalla struttura tecnica o dalla specifica professionalità all'uopo individuata dagli Enti.
4. La Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, documentazione integrativa, effettuazione di sopralluoghi, richiedere l'audizione dei progettisti per l'illustrazione degli elaborati.
5. La Commissione esprime il proprio parere e lo rimette al responsabile dell'istruttoria designato per gli adempimenti di sua competenza.
6. Entro la scadenza dei termini di legge il responsabile dell'istruttoria trasmette al Comune interessato gli esiti della comunicazione fatta alla Soprintendenza competente allegando l'intero fascicolo originale, la cui cura e conservazione resta a carico e responsabilità del Comune stesso.
7. Il provvedimento finale resta di competenza dei singoli Comuni e per essi di coloro che secondo i rispettivi ordinamenti interni sono competenti in merito.
8. In ogni caso i rapporti fra i singoli Comuni, e per essi dei relativi responsabili, sono improntati alla massima collaborazione anche al fine del rispetto delle norme di legge e in particolar modo dei termini previsti dalla legge.
9. La Commissione può redigere un rapporto consuntivo, con cadenza periodica e/o al termine del proprio mandato, sulla propria attività affinché, messo a disposizione dell'Ente, possa essere utile al miglioramento delle attività della Commissione stessa.

ART. 10 - CRITERI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme, e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del paesaggio.
2. La Commissione, valuta gli interventi proposti in relazione a:
 - la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato e/o alle motivazioni del vincolo di tutela paesaggistica nonché in relazione al corretto inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale, tenendo conto delle prescrizioni ed indirizzi contenuti nei "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici" (DGR n. IX/2727 del 22 dicembre 2011);
 - la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica e la compatibilità e congruità con gli indirizzi di tutela e le norme contenute nel Piano Paesaggistico Regionale, nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e nel Piano Territoriale di Coordinamento del Parco (ove esistente), nonché con riferimento alle prescrizioni ed ai criteri paesaggistici indicati nei PGT comunali.

ART. 11 - DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI

1. La Commissione rimane in carica dal 01.04.2025 al 31/12/2027.
Come previsto al punto 4 dell'Allegato A della DGR N. XI/4348 DEL 22 febbraio 2021 per tutte le nuove Commissioni o gli eventuali rinnovi, dovrà essere inserita, nell'applicativo MAPEL, la data di scadenza della validità della Commissione per il Paesaggio; tale data dovrà fare riferimento al 31 dicembre del previsto anno di scadenza.
2. La Commissione può operare solo a seguito del provvedimento regionale di attribuzione all'Ente della idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e, nelle more dell'adozione del provvedimento regionale di conferma dell'idoneità, potrà continuare ad operare la precedente Commissione Paesaggio.
3. I componenti della Commissione che non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della Commissione, o a sei sedute anche non consecutive nel corso di un anno solare decadono dall'incarico senza necessità di specifica dichiarazione.

4. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza, si provvederà alla sua sostituzione attingendo alla lista dei membri supplenti, ove esistente, ovvero alla nomina, tramite acquisizione e valutazione di candidature, dei componenti sostituiti che restano in carica per il solo residuo periodo di durata della Commissione.

ART. 12 - INDENNITÀ E RIMBORSI

1. Ai sensi dell'art. 183/comma 3, del D. Lgs. 42/2004, per i componenti della Commissione non è previsto alcun compenso o indennità di presenza, ma può essere eventualmente corrisposto il solo rimborso spese sostenute e documentate.

ART. 13 - DURATA E RECESSO UNILATERALE DELLE AMMINISTRAZIONI

1. La presente convenzione ha decorrenza il 01.04.2025 e termine il 31.12.2027.

2. I singoli Comuni costituenti possono recedere unilateralmente con deliberazione del Consiglio Comunale, con un preavviso di almeno 3 mesi decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione con cui lo stesso Comune dovrà dare avviso all'altro Ente in Convenzione.

ART. 14 - RAPPORTI FINANZIARI

1. I Comuni di Zenevredo (PV), Campospinoso Albaredo (PV) e Montù Beccaria (PV) sono tenuti a versare la somma annuale di € 300,00 ciascuno al Comune di Arena Po (PV) entro il 31 ottobre di ogni anno.

ART. 15 - FORME DI CONSULTAZIONE

1. Le forme di consultazione sono costituite da incontri da tenersi fra i Capi delle Amministrazioni periodicamente e, comunque, ogni volta che uno di questi ne chieda la relativa riunione.

2. Gli incontri si terranno presso la sede del Comune di Arena Po (PV), Ente capofila della Convenzione.

ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Le norme della presente Convenzione si intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni vincolanti avente valore gerarchico superiore. In tali casi, in attesa della formale modifica della presente, si applicano le suddette disposizioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. IL COMUNE DI ARENA PO

Il Sindaco

p. IL COMUNE DI ZENEVREDO

Il Sindaco

p. IL COMUNE DI CAMPOSPINOSO ALBAREDO

Il Sindaco

p. IL COMUNE DI MONTU' BECCARIA

Il Sindaco